



Scuola Superiore della Magistratura

CORSO

“La ragionevole previsione di condanna e l’accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: l’udienza predibattimentale, l’udienza preliminare e l’udienza di sentencing a sei mesi dall’entrata in vigore della riforma del processo penale”.

16 e 17 giugno 2023

Brindisi, Auditorium Scuola Francesca Laura Morvillo Falcone

**Il direttore
Dr. Giusto Civilla**

**LE MODIFICHE ALL'UDIENZA PRELIMINARE E
L'INTRODUZIONE DELL'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE
NEI PROCESSI A CITAZIONE DIRETTA**

Modifiche dell'imputazione

Art. 421 cpp:
se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione

Art. 423 co 1 bis cpp
Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni.

Art. 423 co 1 cpp
Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione

ove lo stesso non vi provveda, il giudice dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e restituisce atti al PM..

Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è **trascritta nel verbale di udienza**

Quando l'imputato non è fisicamente presente, il giudice **SOSPENDE** il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a 10 gg. dalla data della nuova udienza.

Notifica ex art. 157 ter c.p.p.?

Modifiche esercizio azione civile nel processo penale che testimoniano uno sfavore per tale soluzione



Il difensore procuratore speciale della p.o. può anche sottoscrivere l'atto di costituzione




Riduzione termini costituzione: entro l'ultimazione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'U.P. o (qualora difetti) entro i termini di costituzione delle parti ex art. 484 cpp ovvero nella citazione diretta entro i termini di cui all'art 554 bis co. 2 cpp (costituzione parti udienza pre-dibattimentale)



Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 cpp, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 468 co. 1 cpp (sette giorni prima dell'udienza), la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

ATTENZIONE

In sede di conversione del d.l. 31/10/2022 n. 162 si è introdotto l'art. 85 bis cpp che chiarisce che i nuovi termini per la costituzione delle parti non si applicano se siano stati già ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Si applica quindi la disciplina previgente





INTRODUZIONE DELLA CORRELAZIONE NECESSARIA DEL GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE
RELATIVO ALL'AZIONE CIVILE ALLA COGNIZIONE DELL'AZIONE PENALE

**Impugnazione della sentenza ai soli
effetti civili**

È stato introdotto il comma 1 bis all'art.
573 cpp
«Quando la sentenza è impugnata per i
soli interessi civili, il giudice d'appello e
la Corte di cassazione, se
l'impugnazione non è inammissibile,
rinviano per la prosecuzione,
rispettivamente, al giudice o alla
sezione civile competente, che decide
sulle questioni civili utilizzando le prove
acquisite nel processo penale e quelle
eventualmente acquisite nel giudizio
civile»

**Conseguenze della pronuncia di improcedibilità
sull'azione civile**

Co. 1 bis all'art. 578 cpp . Quando nei confronti
dell'imputato sia stata pronunciata condanna anche
generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni
cagionati dal reato a favore della parte civile ed in
ogni caso di impugnazione della sentenza anche da
parte di quest'ultima, nel caso sia dichiarata
l'improcedibilità ex art. 344 bis dell'appello dei capi
penali di una sentenza che contenga anche
disposizioni sull'azione civile il giudice d'appello rinvia
al giudice civile per la decisione sui capi civili. Sono
utilizzabili le prove acquisite nel processo penale. Se
vi è sequestro conservativo gli effetti permangono
sino alla definizione del processo civile



Questioni di diritto intertemporale e procedurali

Questioni di diritto intertemporale

Applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cpp nei giudizi d'impugnazione per i soli interessi civili introdotti prima o relativi a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore

A FAVORE

Cass. pen., sez. IV, ud. 11 gennaio 2023 (dep. 24 gennaio 2023), n. 2854

la Corte di Cassazione ha affermato che tale disposizione è **immediatamente applicabile** ai giudizi pendenti. A questa soluzione, la Suprema Corte è giunta per diverse ragioni. Anzitutto per il **difetto di una disposizione transitoria**, infatti «il legislatore, ove ha inteso regolamentare la successione delle leggi processuali nel tempo, lo ha fatto (come nel caso disciplinato dall'art. 578, c. 1-*bis*, cod. proc. pen.), in ragione di evidenti ricadute di tipo organizzativo e di sistema che, viceversa, non sono prospettabili con riferimento alla norma in esame».

Questioni di diritto intertemporale

Applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cpp nei giudizi d'impugnazione per i soli interessi civili introdotti prima o relativi a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore

CONTRO

Corte di Cassazione, Sez. V, sent. del 31 gennaio 2023, n. 3990.

La Quinta Sezione ha affermato che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile», **è applicabile esclusivamente alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte avverso sentenze emesse a partire dal 30/12/2022.** (In motivazione, la Corte ha precisato che, in assenza di disciplina transitoria, il regime delle impugnazioni deve essere determinato, conformemente alla regola di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., in base alla normativa vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, posto che è in rapporto a tale atto e al tempo del suo perfezionarsi che devono essere valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, nonché i modi e i termini del suo esercizio, ivi comprese le peculiarità che incidono sulla formulazione dell'atto impugnatorio)

Questioni di diritto intertemporale

Applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cpp nei giudizi d'impugnazione per i soli interessi civili introdotti prima o relativi a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore

Rimessa alle Sezioni Unite la questione di diritto intertemporale sull'applicazione del nuovo art. 573 comma 1 bis c.p.p. (impugnazione per i soli interessi civili)

Ordinanza del
7/2/2023

*«se l'art. 573, comma 1 bis, c.p.p., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano, per la prosecuzione, rispettivamente, al **giudice civile** o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia **norma di immediata applicazione** a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022»*

Questioni di diritto intertemporale

Applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cpp nei giudizi d'impugnazione per i soli interessi civili introdotti prima o relativi a sentenze precedenti alla sua entrata in vigore

LA DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 6/2023

"1^ Collegio"

U.P. 25 maggio 2023
Presidente: Margherita CASSANO
Relatore: Gastone ANDREAZZA
Estensore: Gastone ANDREAZZA
Ricorrente: PCR D.A.A. c/D.P.D.
N.R.G.: 16076/2022

P.G.: Pietro GAETA (CONF.)

Questione controversa:

Se l'art. 573, comma 1-*bis* cod. proc. pen., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data.

Soluzione adottata:

L'art. 573, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-*bis* del predetto d. lgs. n. 150 del 2022.

RINVIO PER LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO INNANZI AL GIUDICE
O ALLA SEZIONE CIVILE COMPETENTE
EX ART. 573 CO 1 BIS E 578 CO. 1 BIS C.P.P.

E' onere della parte
civile riassumere il
processo innanzi al
giudice civile?

Trasferimento del fascicolo al
presidente per l'assegnazione
«d'ufficio» alla sezione civile senza
necessità formale atto di
riassunzione?

In tal caso come iscrivere il fascicolo
innanzi al giudice civile, chi fa la
nota di iscrizione a ruolo
telematica? Il pagamento del
contributo unificato?

Altre modifiche

**Costituzione delle parti art. 420 comma 2
ter c.p.p.**

Ficta praesentia

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale

Modifiche SOSTANZIALI
del processo *in absentia*
e degli effetti dell'assenza
impediente

Le modifiche al rito monocratico con citazione diretta a giudizio

Estensione dei reati per i quali si procede a citazione diretta con indicazione di una serie di reati indipendentemente dal limite edittale della pena

Rilievi organizzativi

Questo comporterà un passaggio di carichi di lavoro dall'ufficio GIP all'ufficio Dibattimento.

Infatti per tutti i procedimenti per i quali si procederà a citazione diretta non ci sarà passaggio dal GIP e, quindi, l'udienza preliminare, che diventerà residuale per i processi monocratici

Artt. 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché nei casi previsti: **a)** dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; **b)** dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; **c)** dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; **d)** dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; **e)** dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; **f)** dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2- quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; **g)** dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

INTRODUZIONE UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

**Per tutti i reati previsti dall'art. 550 cpp il P.M. se ritenga di dover esercitare l'azione penale e di non chiedere l'emissione del decreto penale di condanna, emette decreto di citazione diretta.
Tuttavia ai sensi dell'art. 552 cpp come novellato**



l'imputato è citato innanzi al giudice

**competente per l'udienza di comparizione
predibattimentale**



Il decreto di citazione diretta deve tra l'altro contenere

**Termine di decadenza richiesta riti alternativi
Lettera f) art. 552 cpp**

L'avvertimento all'imputato che se vuole accedere ai riti alternativi, messa alla prova o domanda di oblazione deve effettuarlo entro il termine dell'udienza predibattimentale ex art. 554 ter cpp deve farne richiesta entro la fine dell'udienza predibattimentale (cioè prima dell'eventuale emissione della sentenza di NLP ex art. 554 ter co. 1 o della fissazione dell'udienza dibattimentale)

L'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza

L'avvertimento che il fascicolo delle indagini preliminari è depositato dal PM in cancelleria e che le parti e loro difensori possono prendere visione ed estrarre copia

L'individuazione dell'udienza e del giudice da indicare nel d.c. diretta deve quindi essere riferita al giudice predibattimentale (*quale scelta tabellare: istituzione di un ruolo specializzato o funzioni promiscuamente svolte da tutti? prevedere udienze predibattimentali esclusive o inserirle in quelle dibattimentali?*) successivamente in caso di mancata definizione del processo nell'udienza predibattimentale occorrerà una nuova individuazione del giudice e dell'udienza, giudice che deve essere diverso da quello predibattimentale per incompatibilità (*è utile reinterrogare GIADA o procedere manualmente?*)

LA SEGRETERIA DEL P.M. DEVE FORMARE E TRASMETTERE

IL FASCICOLO
DELLE INDAGINI

IL FASCICOLO PER IL
DIBATTIMENTO

Raccomandazione Ministero della Giustizia
capo dipartimento Affari di Giustizia con circolare
n.212208 del 20/10/2022

Al tempo stesso, la Procura della Repubblica dovrà curare attentamente gli adempimenti preliminari ed, in particolare, assicurare che le notifiche del decreto di citazione per l'udienza di comparizione predibattimentale vengano effettuate con significativo anticipo rispetto alla data dell'udienza, **allo scopo di evitare di trasmettere il fascicolo alla cancelleria del giudice prima di aver contezza della regolarità delle notificazioni compiute.**

Il pervenimento all'attenzione del giudice del fascicolo già con notifiche regolari consente di superare una prima frequente ragione di stasi e di rallentamento che altrimenti si riverbererà inevitabilmente sui tempi di celebrazione dell'udienza di comparizione.

Un argomento, in tal senso, va tratto anche dalla lettera dell'art. 553 c.p.p. che stabilisce che il fascicolo per il dibattimento vada formato dal pubblico ministero e da questi trasmesso, **unitamente al proprio fascicolo**, ed al decreto di citazione **dopo la notificazione**. Con tale ultima espressione deve ritenersi che il riferimento sia all'esecuzione dell'intero procedimento notificatorio e non soltanto al suo avvio.

Altrettanto essenziale è che l'ufficio di Procura curi sempre in maniera particolarmente puntuale la tenuta, affollazione ed indice del fascicolo del pubblico ministero perché da questa pratica di attenzione dipende molto spesso la piena e rapida percezione da parte del giudice delle attività di indagine ed il loro esatto e compiuto apprezzamento.

TERMINE DI VOCATIO IN IUS

Fra la notifica del d.c. e la prima udienza predibattimentale devono intercorrere 60 gg (45 in caso di urgenza)




Il mancato rispetto dei termini per la *vocatio in ius* è previsto a pena di nullità



Nullità generale di carattere intermedio? (come nel regime previgente Cass. sez. V, 28.11.2007 – 14.01.2008 n. 1765)

Termini acceleratori per lesioni da infortunio sul lavoro e violazioni C.d.S.
per i reati di cui all'art. 590, co.3 e 590 bis c.p. i termini entro cui fissare la data udienza rispetto alla data del decreto di citazione **passa da 30 a 90 giorni**

Svolgimento udienza predibattimentale



L'unica ipotesi in cui i riti alternativi possono essere chiesti e si svolgono nell'udienza dibattimentale è quella residuale della revoca della sentenza di NLP ex art. 554 quinquies

MODIFICA IMPUTAZIONE

Qualora rilevi vizi nella formulazione dell'imputazione, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione (art. 554 bis co. 5 cpp), allo stesso modo procede quando successivamente rilevi che:

- Fatto
- definizione giuridica
- circostanze aggravanti
- circostanze che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quando emerge dagli atti,

ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e restituzione atti al PM.

Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è **inserita nel verbale di udienza (per esteso)**

Quando l'imputato non è fisicamente presente, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

Quando a seguito della modifica o precisazione dell'imputazione emerge che il procedimento doveva «passare» per l'udienza preliminare ovvero e di competenza del tribunale in composizione collegiale, la relativa eccezione può proporsi a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione



ESITO dell'udienza predibattimentale

Art. 554 ter cpp

Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a **20 giorni**

1. Sentenza NLP

Se il giudice rileva che sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere

2. Sentenza NLP

anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna

3. fissazione udienza dibattimentale

Se non deve pronunciare sentenza di NLP e non sono richiesti o ammessi riti alternativi il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso

REVOCA SENTENZA EX ART 554 TER CO. 1 SEC. CPV

554 quinquies il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza di NLP se dopo la pronuncia sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che possono determinare l'utile svolgimento del giudizio.

Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127 cpp. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4, cpp. In questo caso, le istanze di riti alternativi sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.

TERMINE MASSIMO PER REVOCA: PRESCRIZIONE REATO?

IMPUGNAZIONE SENTENZA N.D.P.

- Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale in caso di avocazione e l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità del d.c..
- Sull'impugnazione decide la corte di appello in c.c.. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
- La sentenza della corte è ricorribile in Cassazione.

FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI DOPO CHIUSURA UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

Chiusa l'udienza predibattimentale, il cancelliere deve procedere alla restituzione al pubblico ministero del fascicolo del PM (art. 554 ter co. 3)



E qual'è il destino del fascicolo delle indagini preliminari negli altri casi di definizione del processo nell'udienza predibattimentale ex art. 554 ter co. 1 c.p.p. nel silenzio della norma?

MODIFICHE AL RITO ORDINARIO «DIBATTIMENTALE»

CALENDARIO UDIENZE

se il processo non si può concludere in un'udienza, è stata introdotta la necessità di fissare il calendario delle successive udienze (art 477 cpp) con l'obbligo di indicare in quale devono presentarsi testimoni e periti per l'esame (art. 145 co.2 disp.att)

LIMITAZIONE DISCUSSIONE SULLE RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si mira ad instaurare uno spazio dialettico in ordine all'ammissibilità delle prove atteso che le parti le illustrino argomentando **ESCLUSIVAMENTE** sulla loro ammissibilità al fine di permettere al giudice il sindacato ex art. 189 e 190 co 1 cpp


DOCUMENTAZIONE

Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto digitale. *(disposizione che entrerà in vigore con l'implementazione del PPT)*

PERIZIE

Art. 501 co 1 bis e ter cpp. **Almeno sette giorni prima dell'udienza** fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, **deposita in cancelleria la propria relazione scritta.** Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente. 1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame

Segue



MODIFICHE AL RITO ORDINARIO «DIBATTIMENTALE» (l'audiovideo registrazione delle prove dichiarative)

MUTAZIONE GIUDICE NEL CORSO DIBATTIMENTO

Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze

AUDIZIONE A DISTANZA


Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza

In sede di conversione del d.l. 31/10/2022 n. 162 si è introdotto l'art. 93 bis cpp che rinvia l'applicazione di tali disposizione (art. 495 comma 4 ter) alle dichiarazioni rese dopo il 1/1/2023

MA

L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, **sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva (norma applicabile ex art 94 d.l.vo 150/22 come mod. dalla legge 199/22 dopo 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma). La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.**

Vista sugli scenari per audio/video registrazione





1 Principali elementi di allestimento aule

Aula MVC con Add On Cartabia



Telecamere motorizzate PTZ per inquadratura fissa testimone e sistemi di gestione registrazione audio/video



Integrazione della funzione «Teams» nel touchpad per utilizzo apparati d'aula



Cablaggio ad hoc per acquisizione audio da Conference System, audio/video Teams da PC e da aula



PC Desktop di aula dedicato alle attività di avvio della riunione Teams e registrazione.

Aula non MVC e MVC senza Add On Cartabia



Telecamere temporanee visione grandangolare a 360°



Cablaggio ad hoc per acquisizione audio da RT7000 o TREX, audio/video Teams da PC

2 Modalità di Avvio della registrazione e storicizzazione

i



Per ogni **distretto territoriale**, vengono messi a disposizione dei Cancellieri/Magistrati **gruppi teams** dai quali **schedulare una riunione Teams per ogni dibattito**

ii



Cancelliere e/o Giudice **schedulano una riunione Teams** per il singolo dibattito inserendo nel titolo della riunione il **codice «Teams»** recuperato dall'applicativo **«Console»**.

iii



Cancelliere e/o Giudice, **avviano la riunione Teams** e contestualmente avvio la **registrazione del dibattito** attraverso il **PC Desktop di aula**.

iv



Cancelliere e/o Giudice, al termine del dibattito, **chiudono la riunione Teams** attraverso il **PC Desktop di aula**.

v



La registrazione, una volta terminata, viene **storicizzata automaticamente sui sistemi in cloud** e messa a disposizione dell'applicativo per la fruizione

NUOVE CONTESTAZIONI IN DIBATTIMENTO

Al fine di adeguare la disciplina processuale positiva ai rilievi più volte espressi dalla Corte Costituzionale, in tutti i casi in cui si procede ad una precisazione/modifica dell'imputazione ex art. 516 cpp, alla contestazione di un reato connesso o una circostanza non contestata ex art. 517 cpp ovvero alla contestazione di un reato non indicato nell'imputazione in presenza del consenso dell'imputato ex art 518 co 2 cpp

Se l'imputato è presente

Il presidente informa l'imputato che può avanzare richiesta di accesso ai riti alternativi anche se ne è già decorso il termine

L'imputato può chiedere un termine per la difesa, in tal caso il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a 40 gg.. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove o formulare, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova

Se l'imputato non presente fisicamente in udienza neanche con collegamento a distanza

il pubblico ministero formula la contestazione e l'udienza è rinviata con l'avvertimento che entro l'udienza successiva l'imputato può formulare richiesta di riti alternativi. Il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione.

La nuova contestazione deve essere riportata nel verbale del dibattimento ed il verbale deve essere notificato per estratto all'imputato

NOTIFICA VERBALE CON NUOVA CONTESTAZIONE

Aspetto critico: in sede applicativa potrebbe porsi il problema della disciplina da applicare alla notifica del verbale contenente la modifica del capo di imputazione o una nuova contestazione, poiché si tratta senza dubbio di una notifica successiva all'atto introduttivo, ma l'art. 520 c.p.p. continua a prevedere che il verbale sia notificato all'imputato non presente in aula



In particolare c'è da porsi il problema se tale notifica debba seguire il regime di notifica degli atti introduttivi ex art. 157 ter cpp ovvero delle notifiche successive alla prima ex art. 157 bis cpp (soluzione forse più adeguata alla ratio legis)